

Studio Legale Biagini

VIA G. ASCOLI 61 - 54100 MARINA DI MASSA (MS)
VIA GIOVANNI PASCOLI N. 39 - 54100 MASSA (MS) TEL. 0585 796173 & FAX 0585 869267
VIA BATTIFERRO 63 - RIZZOLO DI REANA DEL ROJALE 33100 UDINE TEL./FAX 0432 857205
studiobiagini@libero.it

AVV. DANIELE BIAGINI
AVV. FRANCESCO BERTOLINI
AVV. PIETRO RUBINI
AVV. MANUELA NATALI
AVV. CHIARA CIANCIANINI

Massa, 23/05/2018
Al Dirigente c/o MIUR
USP Ufficio X Ambito Territoriale Prov.
Sede di Lucca Piazza Giudiccioni 2 55100 Lucca
Via pec

**Oggetto: Rossi Arturo // Miur. Rivendicazioni contrattuali ed economiche ex art. 87 CCNL.
Richiesta di tentativo di conciliazione.**

Scriviamo la presente in nome e per conto del Sig. Rossi Arturo, n. Carnaiore (LU) il 06/04/1952, res.te in Carnaiore (LU), Via Fonda 21, che sottoscrive per adesione, al fine di significare quanto segue.

Il Sig. Rossi Arturo, dalla data del 01/09/1998 alla data del 31/08/2016 ha ricoperto il ruolo e la funzione di "Coordinatore Provinciale di Educazione Fisica" per la Provincia di Lucca, ed in tale qualità, ha diritto al compenso previsto dall'art. 87, c. 3, del CCNL applicabile.

Dall'A.S. 2009/2010, il suddetto compenso è stato illegittimamente sostituito con altro compenso di minore importo.

Con sentenza n. 137/2018, pubblicata in data 21/02/2018 (RL n. 645/2014), il Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha riconosciuto al Sig. Rossi "il diritto del ricorrente, per il periodo indicato nel ricorso, al compenso per n. 12 mensilità di cui all'art. 87 comma 3 CCNL Scuola 2006-2009, nella misura prevista sin dall'A.S. 2009/2010 in luogo di quello previsto dall'Accordo integrativo in data 18/11/2009 e successivi rinnovi - dichiara tenuto e condanna il Miur a pagare al ricorrente la complessiva somma di € 16.933,00 oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo", e spese legali come liquidate.

Tale sentenza è già stata notificata al Miur nei modi di legge ed il lavoratore è in attesa del completamento della procedura per l'esecuzione del provvedimento.

Il titolo suddetto ha un riferimento temporale, di cui al periodo individuato nella domanda giudiziale, dal 01/01/2010 al 28/02/2014.

È diritto per il lavoratore al compenso ex art. 87, co. 3, CCNL applicabile, anche per i periodi successivi alla data del 28/02/2014 e sino alla data di cessazione dall'incarico di coordinatore, che si rivendica in questa sede.


In particolare, trattasi di un importo, per il periodo dal 01/03/2014 al 31/08/2015, pari a complessivi € 9.538,56, come da conteggio a nostre mani, oltre interessi o rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.

Precisato quanto sopra, si chiede l'attivazione di un tentativo di conciliazione al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza.

La presente vale ad ogni fine, anche interruttiva di ogni prescrizione o decadenza.

Riservata ogni altra salvezza.

Per adesione:
Rossi Arturo



Avv. Daniele Biagini
Avv. Francesco Bertolini

